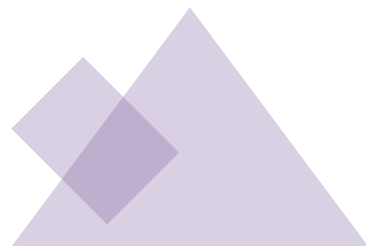




ESPERTO CRISI D'IMPRESA

Dott. Alfonso Lanfranconi

Milano, 13.02.2023



Competenze Esperto crisi d'impresa

Attestatore o
Asseveratore

Commissario
Giudiziale


Mediatore,
facilitatore

Competenze Esperto crisi d'impresa

- **Attestatore o Asseveratore**
 - ✓ L'attestatore è una figura prevista nelle procedure stragiudiziali e giudiziali di ristrutturazioni aziendali e turnaround (ex 67, 182bis L.F. e concordati). Si tratta di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di risanamento messo in atto per fare fronte all'esposizione debitoria dell'impresa.
 - ✓ L'Attestatore, detto anche Asseveratore, ha un ruolo di garanzia e mediazione tra il piano industriale elaborato per fronteggiare e risolvere criticità aziendali e i vari soggetti coinvolti, come ad esempio creditori, istituti di credito, autorità giudiziaria.
- **Commissario Giudiziale**
 - ✓ Il Commissario giudiziale è un organo della procedura a cui sono attribuite diverse funzioni finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore nell'esecuzione del concordato e alla tutela dei creditori rinvenibile, in via principale, nella effettiva informazione degli stessi. Pur essendo investito di poteri propri autonomi, il Commissario assume, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo e di consulenza, anche il ruolo di ausiliario del giudice, nonché, la qualifica di pubblico ufficiale, alla quale sono ricondotte una serie di effetti legati alla funzione sia sotto il profilo delle responsabilità civili che penali.




Competenze Esperto crisi d'impresa

- **Mediatore, facilitatore**
 - ✓ Un mediatore, in diritto e in economia, è il soggetto che opera nei confronti di due o più parti, in condizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto a esse, affinché per effetto della sua interposizione neutrale, appunto detta mediazione, raggiungano un accordo, che può essere di varia natura, o superino un contrasto tra di esse.
 - ✓ In contesto legale, si parla di mediazione civile ed essa è uno dei quattro tipi principali di alternative dispute resolution
- 




ADR

Alternative dispute resolution

- I metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche detti ADR (dall'acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution) o EDR (dall'acronimo inglese External Dispute Resolution), sono una serie di tecniche e procedimenti di risoluzione di controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili e alternative rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici come le corti e tribunali, cioè tali per cui una disputa si risolve per via extragiudiziale, senza aprire un processo (lawsuit/litigation) in tribunale che è rischioso per entrambe le parti e costoso in termini di tempo e denaro pure nel caso di vittoria. Siccome si possono anche tenere online, si parla di online dispute resolution (ODR).
- 




ADR Alternative dispute resolution

- I quattro tipi di ADR/ODR sono l'arbitrato (arbitration, che può anche essere arbitrato internazionale e arbitrato tra stati), la mediazione civile (mediation), il negoziato (negotiation) e la "collaborative law", detta anche "family law" e che riguarda la gestione del divorzio (mediazione familiare assistita da avvocato in qualità di solo mediatore).
 - I primi tre tipi invece si applicano a una vasta casistica. Nel caso delle dispute commerciali, le ADR vengono anche offerte dalla Camera di commercio internazionale (ICC), che si occupa anche di normarle (Arbitration Rules, Mediation Rules).
 - Il ricorso alle ADR al posto del processo convenzionale si può pattuire nel contratto e mettere per iscritto, come ad esempio accade nel contratto di compravendita internazionale.
- 



ADR

Alternative dispute resolution

- Negli ultimi decenni il ricorso alle ADR, soprattutto nell'ambito del contenzioso in ambito commerciale, ha vissuto un forte incremento rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria perché hanno il vantaggio di permettere una veloce ed efficace risoluzione dei conflitti insorti, con costi inferiori e maggiore riservatezza.
- 

Definizione di Mediazione

Mediazióne s. f. [dal lat. tardo *mediatio* -onis, der. di *mediare*; v. mediatore].

- Azione esercitata da una persona (o anche da un ente, un'associazione, una collettività, una nazione) per favorire accordi fra altre o per far loro superare i contrasti che le dividono.
- Con significato più tecnico, nel diritto, attività svolta da una persona (il mediatore) nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare o di un contratto e nell'assisterle nel corso delle trattative, con l'intento che esse raggiungano un accordo e quindi procedano al perfezionamento del contratto che dell'accordo segni la consacrazione giuridica.

La mediazione tributaria è una mediazione?

Cos'è:

- attraverso la mediazione tributaria il contribuente e l'Agenzia delle Entrate cercano un accordo per risolvere la lite fiscale e quindi il contenzioso, il ricorso a tale istituto non ha costi ulteriori in quanto in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la normativa considera l'azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l'attivazione del contenzioso, esclusivamente l'ordinario onere della costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La negoziazione assistita è una mediazione?

Cos'è:

- un istituto atto alla risoluzione alternativa delle controversie. In termini pratici si tratta di un contratto grazie al quale le parti chiamate in causa si impegnano in maniera formale a risolvere la disputa in via bonaria. Il tutto grazie all'assistenza di legali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Articolo 4

Doveri delle parti

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Articolo 16

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). **L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.**

4. **L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.**

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Articolo 16

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Articolo 17

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento **e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata**. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. **Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.**